

STATUTO

IRISistema

Art. 1 Natura e denominazione

IRISistema è un'associazione di promozione sociale, anche ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, autonoma, pluralista, apartitica, a carattere volontario e democratico, con finalità culturali e politiche nel senso ampio.

Non persegue finalità di lucro. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste

Essa può perseguire i propri scopi aderendo, o meno, ad Associazioni o Federazioni nazionali, internazionali o soprannazionali i cui statuti non siano in contrasto con il presente Statuto.

Per agevolare il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione può assumere idonee iniziative coerenti con il presente statuto come, ad esempio, favorire la costituzione di consorzi promozionali operativi e di servizi, costituire società o assumerne partecipazioni, partecipare ad altre associazioni, fondazioni, consorzi, assumere personale e aprire sedi secondarie in Italia e all'estero.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi della costituzione della Repubblica Italiana, con particolare attenzione, anche nei rapporti interni, alla pari opportunità tra uomini e donne, ai diritti inviolabili della persona e alla libertà di ricerca scientifica, comunicazione e insegnamento, nonché ai principi del Trattato Europeo.

Art. 2 Oggetto sociale e scopi

IRISistema è costituita allo scopo di contribuire alla prevenzione e alla soluzione dei problemi ambientali, anche nei loro profili sociali ed economici, intervenendo in tutti gli aspetti connessi alla materia e al settore dei rifiuti.

In particolare IRISistema opera per:

- la condivisione, il continuo miglioramento, la promozione e l'applicazione di un modello di riforma dei sistemi collettivi di gestione dei rifiuti, denominato IRIS e di una connessa metodologia di gestione;

- la comprensione e la divulgazione dei meccanismi di evoluzione e gestione della materia da Risorsa a Rifiuto, passando attraverso la riduzione, il riuso ed il riciclo;

- il confronto e il coordinamento interdisciplinare tra le diverse competenze scientifiche relative a tutti gli aspetti del ciclo dei rifiuti inclusi quelli giuridici, economici e sociali;

- favorire e diffondere lo studio scientifico dei temi connessi al ciclo dei rifiuti;

- verificare il fondamento scientifico e le conseguenze sanitarie, economiche e sociali di proposte, normative e prassi, informando la comunità scientifica, gli operatori istituzionali, i mezzi di comunicazione di massa e i cittadini;

- promuovere l'innovazione nel settore del ciclo dei rifiuti;

- suggerire prassi utili a migliorare la gestione del ciclo dei rifiuti.

Per l'attuazione degli scopi sociali, IRISistema è impegnata a realizzare e favorire idonei strumenti e forme organizzative, sia tra i propri soci, sia in collaborazione con altri soggetti, sempre garantendone la qualità scientifica. Tra questi strumenti e forme, ad esempio, possono essere inclusi; centri studi, edizioni, edizioni telematiche, sistemi di condivisione culturale e redazione diffusa via Internet, convegni, centri didattici, mostre permanenti o temporanee.

Art. 3 Soci

I soci possono essere persone fisiche o giuridiche o enti non riconosciuti. Il numero dei soci è illimitato.

I soci sono distinti in soci ordinari, soci fondatori, soci sostenitori e soci onorari.

Può essere ammesso come socio ordinario chi si riconosca nel presente statuto e, se persona fisica, abbia compiuto il diciottesimo anno di età; indipendentemente dalla propria identità sessuale,

nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa. Per persone giuridiche ed enti non riconosciuti è necessario che atto costitutivo e statuto non siano in contrasto con quelli di IRISistema.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10 e nel caso di dimissioni volontarie.

Art. 4 - Soci fondatori

I soci fondatori eleggono il comitato di garanzia scientifica e gestionale istituito in via transitoria per le particolari esigenze di rigorosa impostazione scientifica e tecnica dell'associazione. Per ogni altro aspetto lo status di socio fondatore non differisce da quello di socio ordinario.

Art. 5 - Soci onorari

Il consiglio direttivo può deliberare il riconoscimento quale socio onorario dell'associazione di chi, persona fisica o ente collettivo, si sia distinto in Italia e nel mondo per attività di particolare valore riferibili agli scopi sociali. I soci onorari non sono tenuti al pagamento di quote associative.

Art. 6 - Soci sostenitori

Il consiglio direttivo può deliberare il riconoscimento quale socio sostenitore dell'associazione di chi, persona fisica, società o altro ente collettivo, abbia versato o si impegni a versare alla associazione erogazioni liberali di particolare entità, in denaro e/o in natura, tali da dare notevole sostegno al perseguimento degli scopi sociali. Il mantenimento dello status di socio sostenitore è condizionato al versamento annuale di una quota non inferiore a dieci quote associative ordinarie, il consiglio direttivo può accettare la sostituzione di tale quota con conferimenti in natura di beni e/o servizi di valore stimato dal consiglio stesso non inferiore.

Art. 7 Domanda di associazione

Gli aspiranti soci ordinari devono presentare domanda, verbale o scritta, al consiglio direttivo o, in via transitoria, al comitato di garanzia, od ai soci delegati dal consiglio o dal comitato a tale mansione, fornendo i propri dati. La domanda delle persone giuridiche e enti non riconosciuti deve essere presentata dal loro legale rappresentante pro tempore allegando i propri atto costitutivo e statuto.

Il consiglio direttivo o, in via transitoria il comitato di garanzia, o il loro incaricato possono chiedere, o acquisire direttamente se pubblica, documentazione integrativa sugli aspiranti soci, con particolare attenzione per i soci persone giuridiche o enti non riconosciuti.

Qualora la domanda venga accolta, al nuovo socio verrà comunicato l'accoglimento, anche tramite posta elettronica, e consegnata la tessera sociale, ed i suoi dati saranno conservati con ogni cura nell'anagrafe sociale, anche su supporti informatici.

La associazione quale socio onorario e socio sostenitore non è condizionata a domanda; essa è comunque compatibile con quella nelle categorie socio ordinario e fondatore.

Art. 8 Diritti dei soci

I soci ordinari e fondatori hanno diritto a:

- partecipare alle attività associative non riservate a particolari organismi o gruppi;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- eleggere ed essere eletti membri del consiglio direttivo e del collegio dei probiviri.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.

Art. 9 Doveri dei soci

Il socio è tenuto al pagamento annuale della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, all'osservanza delle delibere degli organi sociali, nonché al mantenimento di irrepreensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'associazione e nella

frequentazione della sede sociale e delle altre sedi dove si svolgano le attività associative, inclusi luoghi virtuali come, a titolo di esempio, forum telematici.

Il socio è tenuto a comportamenti, anche nella propria vita professionale, politica e privata non contrastanti con gli scopi sociali.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

Per i soci persone giuridiche ed enti non riconosciuti la quota sociale può essere stabilita in un multiplo di quella richiesta alle persone fisiche.

Art. 10 Perdita della qualità di socio

La qualità di socio, di qualsiasi categoria, si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo;
- espulsione o radiazione.

Art. 11 Azioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare al buon andamento dell'associazione, ostacolandone lo sviluppo o perseguendone lo scioglimento;
- commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee e le riunioni promosse dall'associazione, come ad esempio convegni, o nell'ambito delle sue attività telematiche;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'associazione;
- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'associazione, ai locali, alle attrezzature di sua proprietà o in suo possesso. o ai sistemi telematici di gestione delle attività sociali. Le sanzioni disciplinari non precludono eventuali azioni per responsabilità penali o civili;
- utilizzare informazioni provenienti da altri soci in modo da violare i diritti di sfruttamento industriale e i diritti d'autore spettanti ad altri soci, alla associazione o a terzi;
- avere comportamenti, anche nella propria vita professionale, politica e privata gravemente contrastanti con gli scopi sociali.

Art. 12 Ricorso al Collegio dei probiviri

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento, al Collegio dei probiviri che decide in via definitiva.

Art. 13 Patrimonio

Il patrimonio sociale dell'associazione è indivisibile ed è costituito da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 14 Esercizio sociale e rendiconto

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato, dal presidente o suo incaricato e previo esame in consiglio direttivo, un rendiconto economico e finanziario all'assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo.

La riunione può essere riconvocata entro venti giorni in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

Art. 15 Previsione e programmazione annuali

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'associazione.

Art. 16 Fondo di riserva

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

Art. 17 Assemblea

Partecipano con diritto di voto all'assemblea generale dei soci tutti i soci ordinari e fondatori che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa. I soci non persone fisiche partecipano tramite il proprio legale rappresentante o delegato.

Sono altresì invitati ed hanno facoltà di partecipare con voto consultivo i soci onorari e sostenitori.

L'assemblea delibera sugli argomenti per i quali ne è stata chiesta la convocazione.

Art. 18 Convocazione

Le riunioni dell'assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del presidente o del consiglio direttivo, tramite avviso scritto diffuso, con almeno dieci giorni di anticipo, mediante posta elettronica o lettera a domicilio, a tutti gli aventi diritto e pubblicato sul sito WEB dell'associazione.

L'avviso deve contenere, luogo, data e ora di convocazione e l'ordine del giorno.

L'assemblea generale dei soci deve essere convocata in via ordinaria una volta l'anno in occasione della approvazione dei rendiconti e dei preventivi; può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio direttivo o dal Presidente per propria decisione e, obbligatoriamente, ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il collegio dei sindaci revisori o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 19 Validità dell'assemblea e delle delibere. Deleghe

Con l'eccezione dei casi previsti dagli articoli 20 e 34, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera a maggioranza semplice degli intervenuti sulle questioni poste all'ordine del giorno.

Sono ammesse deleghe scritte nelle assemblee e nelle elezioni, nel numero massimo di tre deleganti per ogni delegato. Può essere delegato qualsiasi socio ordinario o fondatore. Se non diversamente stabilito i deleganti si intendono presenti o, con termine equivalente, intervenuti, ai sensi del presente statuto.

Art. 20 Delibere che richiedono maggioranze qualificate

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento è indispensabile la presenza di almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti. Per il loro inserimento all'ordine del giorno le delibere di cui al presente articolo devono essere proposte dal consiglio direttivo o da almeno un quinto dei soci.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'associazione, valgono le norme di cui all'art. 34.

Art. 21 Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione, in caso di suo impedimento dal vicepresidente, per la mancanza o l'impedimento di entrambi da un presidente della riunione eletto in seno alla stessa assemblea.

L'assemblea, con voto a maggioranza assoluta dei presenti, ha sempre facoltà, su proposta di qualunque dei partecipanti, di eleggere un diverso presidente della riunione.

Il presidente propone un segretario della riunione, che si intende accettato salva facoltà dell'assemblea di scegliere un diverso segretario con voto a maggioranza assoluta dei presenti.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento o, in assenza di questo, approvate dall'assemblea.

Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti entro una settimana nel sito internet sociale; i verbali dell'assemblea sono trascritti anche su registro cartaceo e restano successivamente agli atti, con eventuali allegati, a disposizione dei soci per la consultazione.

Art. 22 Competenze dell'assemblea

L'assemblea generale dei soci:

- approva le linee generali del programma di attività;
- approva il rendiconto annuale;
- delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo;
- elegge gli organi interni (consiglio direttivo, collegio dei sindaci revisori, collegio dei probiviri) alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, questo votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. I membri del consiglio direttivo devono essere scelti tra i soci mentre per collegio dei sindaci revisori e collegio dei probiviri è ammessa la candidatura di non associati purché proposta da soci. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggior anzianità di iscrizione all'associazione o, per le cariche non riservate ai soci, il più anziano di età;
- ha facoltà di eleggere, a maggioranza assoluta dei soci, il presidente dell'associazione, altrimenti eletto dal consiglio direttivo;
- discute la relazione del consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato;
- elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale che non siano riservate ad altri organismi.

23 - Norma transitoria comitato di garanzia

Il comitato di garanzia è un organo provvisorio che sostituisce per i primi tre anni di attività sociale il consiglio direttivo, il collegio dei sindaci revisori e il collegio dei probiviri, riunendone

tutte le attribuzioni e competenze. Si applicano al comitato di garanzia tutte le norme rispettivamente stabilite per gli organi dei quali esso svolge le funzioni.

Il comitato di garanzia è nominato all'atto della costituzione dai soci fondatori. Se la nomina non è esplicita si intende che il comitato sia comunque costituito da tutti i fondatori. Al fine di utilizzare capacità particolarmente utili nella fase di avvio dell'associazione, il comitato di garanzia ha facoltà di cooptare in qualsiasi momento altri membri scelti tra i soci fondatori ed ordinari; la cooptazione avviene con decisione a maggioranza assoluta del comitato stesso.

Il comitato di garanzia elegge il primo presidente dell'associazione se non individuato nell'atto costitutivo. Il comitato è presieduto dallo stesso presidente dell'associazione.

Art. 24 Elezione del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica tre anni. È composto da un minimo di cinque membri tutti persone fisiche, soci ordinari o fondatori o rappresentanti di persone giuridiche o enti non riconosciuti che siano soci ordinari o fondatori. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Art. 25 Commissioni e collaborazioni

Il consiglio direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di persone anche non socie, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

E' escluso l'incarico a soggetti non facenti parte dell'organo delegante quando la attività delegata rientra nelle attribuzioni esclusive dell'organo.

Art. 26 Presidente, vicepresidente, segretario e altri incarichi espressi dal consiglio direttivo

Il consiglio direttivo elegge al suo interno:

- il presidente: ha la rappresentanza legale dell'associazione - stipula tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali, salvo il rispetto delle delibere del consiglio direttivo e del comitato di garanzia. Convoca e presiede il consiglio direttivo;

- il vicepresidente: coadiuva il presidente e, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le mansioni;

- il segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'associazione, eventualmente coadiuvato da collaboratori anche professionali, soci o esterni; redige i verbali delle sedute del consiglio e li firma con il presidente; presiede il consiglio in assenza del presidente e del vicepresidente.

Il consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'associazione.

Gli incarichi di presidente, vicepresidente e segretario cessano a conclusione del mandato del consiglio, salve dimissioni, perdita della qualità di socio, impossibilità a svolgere le funzioni per più di sei mesi. In questi casi il consiglio effettua nuove elezioni.

Le elezioni di presidente, vicepresidente e segretario possono avvenire a scrutinio segreto se ne fa richiesta almeno un quinto dei consiglieri, altrimenti avvengono per voto palese. Se alla prima votazione nessuno riceve la metà più uno dei voti espressi si procede a seconda votazione ed è sufficiente la maggioranza relativa.

Per tutti gli altri incarichi, inclusi quelli di cui all'art.25, il consiglio stabilisce eventuali condizioni e la durata che può anche essere intesa fino a compimento dell'incarico; inoltre il consiglio ha, per questi altri incarichi, facoltà di revoca e di sostituzione totale o parziale degli incaricati.

Art. 27 Compiti del consiglio direttivo

Compiti del consiglio direttivo sono:

a - eseguire le delibere dell'assemblea;

- b - formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- c - predisporre il rendiconto annuale;
- d - predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- e - curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della associazione o ad essa affidati;
- f - decidere le modalità di partecipazione dell'associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto;
- g - presentare all'assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo;
- h - decidere delle domande di ammissione dei nuovi soci;
- i - esprimere parere vincolante in merito agli incarichi scientifici da svolgere per conto e/o in nome dell'associazione;
- l - approvare la diffusione come materiale riferibile all'associazione di testi scientifici o proposte tecniche e politiche;
- m - istituire e revocare proprie commissioni e altri incarichi.

Il consiglio decide a maggioranza semplice dei propri membri. Può delegare a proprie commissioni o al presidente attività istruttorie ed esecutive riguardanti tutte le proprie competenze, nonché, previa indicazione di criteri e salve facoltà di avocazione e ratifica, anche attività decisionali limitatamente alle materie di cui ai punti h) ammissione di soci, i) pareri su incarichi ed l) diffusione di materiali.

Art. 28 Sedute e delibere del consiglio direttivo. Possibilità di decisioni a distanza

Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente o quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri. La convocazione deve essere diffusa con almeno una settimana di preavviso e può avvenire anche mediante posta elettronica agli indirizzi comunicati dai consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Non è ammessa la delega.

E' ammessa la partecipazione a distanza, in video od audio conferenza, purché sia accertabile l'identità dei partecipanti, ciascuno possa comunicare con tutti gli altri partecipanti e tutti abbiano o abbiano avuto accesso a testi o materiali oggetto di delibera o esame. In tal caso la riunione si considera tenuta nel luogo ove si dichiara presente il Presidente.

E' ammessa la deliberazione a distanza mediante sottoscrizione di testi purché tutti i consiglieri abbiano ricevuto lo stesso testo sottoposto a decisione almeno una settimana prima della deliberazione e abbiano la possibilità di comunicare con tutti gli altri consiglieri.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del segretario, che lo firma insieme al presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

Art. 29 Svolgimento dei compiti, decadenza e dimissioni dei consiglieri e del consiglio

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del consiglio.

Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del consiglio; diversamente, a discrezione del consiglio.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il consiglio direttivo decade.

Il consiglio direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei consiglieri.

Il consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicendo nuove elezioni, la convocazione deve essere comunicata entro una settimana e deve fissare la data dell'assemblea tra i dieci e i venti giorni dalla comunicazione della convocazione.

Art. 30 Collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri è composto da tre membri titolari e tre sostituti eletti dall'assemblea. I membri sono esclusivamente persone fisiche e possono anche non essere soci. Il collegio dei probiviri viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno del'associazione, sulle violazioni dello statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere.

Può deliberare l'espulsione dei soci deferiti al collegio.

Il collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.

In caso di impedimento temporaneo o definitivo di un membro del collegio lo sostituisce il sostituto che abbia ricevuto più voti o, in caso di parità, il più anziano di età.

Art. 31 Collegio dei sindaci revisori

Il collegio dei sindaci revisori è composto da tre membri titolari e tre sostituti eletti dall'assemblea. I membri sono esclusivamente persone fisiche e possono anche non essere soci, per la loro eleggibilità devono avere esperienza in materia amministrativa e contabile. Il collegio ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria del'associazione, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del consiglio direttivo. A tal fine deve essere consentita al collegio la più ampia facoltà di ispezione relativa a documenti e contabilità associativi, analogamente a quanto previsto dall'ordinamento vigente per i sindaci di società commerciali.

Il collegio dei sindaci revisori relaziona al consiglio direttivo e all'assemblea.

Il collegio si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno (ogni quattro mesi), e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il consiglio direttivo.

In caso di impedimento temporaneo o definitivo di un membro del collegio lo sostituisce il sostituto che abbia ricevuto più voti o, in caso di parità, il più anziano di età.

Nei casi nei quali presidente e consiglio non provvedano nei termini stabiliti alla convocazione dell'assemblea per la approvazione del rendiconto economico e/o il rinnovo degli organi associativi, il collegio dei sindaci revisori sollecita il presidente o chi ne faccia le veci e, trascorsi cinque giorni dal sollecito, provvede direttamente alla convocazione.

Art. 32 Partecipazione alle sedute del consiglio direttivo e dell'assemblea

I sindaci revisori ed i membri del collegio dei probiviri hanno diritto di assistere alle sedute del consiglio direttivo, con voto consultivo **non vincolante**. In occasione delle assemblee, anche se non fossero soci, hanno diritto di partecipare e di prendere la parola. Ricevono pertanto le convocazioni.

Art. 33 Cumulo di cariche

Le cariche di consigliere, sindaco revisore e membro del collegio dei probiviri sono incompatibili fra di loro. La qualità di membro del comitato di garanzia, nel regime transitorio, coincide con le attribuzioni del sindaco revisore e del membro del collegio dei probiviri.

Art. 34 Scioglimento dell'associazione

La decisione motivata di scioglimento dell'associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci presenti aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei soci. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato. In caso di mancata approvazione dello scioglimento in una assemblea regolarmente costituita per decidere in proposito, lo scioglimento si intende respinto e dovranno trascorrere almeno sei mesi per poter validamente esaminare in altra assemblea una ipotesi di scioglimento.

L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, ad una o più altre associazioni con finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale, in conformità con quanto previsto all'art.111, comma 4 quinquies, lett. b) del D.P.R. n.917/96, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Art. 35 Regolamento e rinvio ad altre fonti

Il consiglio direttivo e, in via transitoria, il comitato dei garanti, hanno facoltà di predisporre un regolamento attuativo ed integrativo del presente statuto anche per la migliore gestione delle attività sociali.

Il regolamento deve essere sottoposto a ratifica della prima assemblea che si riunisca dopo la sua adozione.

L'assemblea ha il potere di dare al consiglio mandato di redigere il regolamento, quando esso non esista, o mandato di modificarlo. La assemblea può precisare vincoli e criteri dell'incarico.

Il regolamento può essere modificato anche autonomamente dal consiglio o comitato, nei limiti eventualmente dettati dall'assemblea.

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'assemblea a norma del codice civile e delle leggi vigenti.